

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 43**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATRICE SILIQUINI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

FRANCESCO PONTONE

procedimento penale n. 1954/98 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per i reati di cui agli articoli 110, 595, commi 1 e 2, del codice penale, e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa); 57 e 595, commi 1 e 2, del codice penale, e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)

Comunicata alla Presidenza il 26 maggio 1999

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il senatore Francesco Pontone, con lettera in data 16 marzo 1999, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale n. 1954/98 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per i reati di cui agli articoli 110, 595, commi 1 e 2, del codice penale, e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa); 57 e 595, commi 1 e 2, del codice penale, e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa).

Il senatore Pontone è sottoposto a procedimento penale per aver rilasciato un'intervista giornalistica, pubblicata sul quotidiano «Il Giornale» in data 27 febbraio 1998, nella quale ha espresso alcuni giudizi critici nei confronti dell'onorevole Marco Pannella con riferimento alla questione del finanziamento pubblico dei partiti e, in particolare, alla legge 8 maggio 1998, n. 146, che dispone l'anticipo ai partiti stessi dei fondi provenienti dalle sottoscrizioni dei contribuenti in loro favore. Il senatore Pontone in tale occasione ha infatti dichiarato: «È solo un polverone, era già tutto previsto. Non ci sono nè colpi di mano nè provvedimenti votati d'urgenza. Pannella parla poi si prende regolarmente tutto quello che gli spetta salvo poi far finta di ridistribuire in piazza i soldi».

La Giunta ha esaminato la vicenda nella seduta del 29 aprile 1999 nella quale è stato ascoltato il senatore Pontone, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore Pontone ha fatto presente di

aver ingaggiato una polemica politica con l'onorevole Pannella su una questione a lungo dibattuta in Parlamento e di grande attualità al momento in cui è stato pubblicato l'articolo oggetto del procedimento a suo carico. L'onorevole Pannella aveva infatti violentemente attaccato i segretari di partito, accusati di impossessarsi di denaro pubblico. In realtà i partiti agivano in base alla legge n. 2 del 1997, che prevedeva la possibilità di ottenere degli anticipi dei fondi destinati a tale finanziamento, con decreto del Ministro del tesoro. In qualità di segretario amministrativo del partito di Alleanza Nazionale egli ha inteso difendere l'applicazione della legge e svelare che, dietro alla manifestazione di protesta posta in essere dai Radicali su tale questione, attraverso la distribuzione di denaro derivante da contributo pubblico direttamente ai cittadini, si nascondeva un comportamento non diverso da quello tenuto dagli altri partiti politici.

La Giunta ha svolto un'ampia discussione nel corso della quale tutti i commissari hanno convenuto che le opinioni espresse dal senatore Pontone, pur se dichiarate in una sede esterna a quella parlamentare, erano strettamente collegate con il suo ruolo di parlamentare, precisamente con l'esercizio delle funzioni legislative in ordine all'approvazione della normativa in materia di finanziamento pubblico dei partiti.

Nel corso dell'esame svolto dalla Giunta è emerso che vi è stata contemporaneità tra le dichiarazioni rese dal senatore Pontone e lo svolgimento del dibattito parlamentare e politico sugli interventi legislativi in materia di finanziamento pubblico ai partiti. In quel periodo infatti era in esame presso i due rami del Parlamento il disegno di legge, divenuto poi la legge 8 maggio 1998,

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 146, che dispone l'anticipo ai partiti dei fondi provenienti dalle sottoscrizioni dei contribuenti in loro favore. Il Senato aveva approvato tale disegno di legge in Commissione, in sede deliberante, il 10 febbraio 1998, la Camera dei deputati lo aveva approvato con modificazioni il 2 marzo successivo; il Senato lo ha approvato definitivamente il 12 marzo 1998 (la legge è stata successivamente rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica e varata infine il 29 aprile 1998 dalla Camera dei deputati). L'articolo di stampa che riporta le dichiarazioni del senatore Pontone reca la data del 27 febbraio 1998.

È apparso perciò evidente il collegamento tra i giudizi espressi dal senatore Ponto-

ne e l'esercizio delle funzioni parlamentari, riferendosi tali giudizi con assoluta chiarezza alle funzioni svolte dal medesimo senatore nella sua qualità di legislatore.

* * *

Per tali motivi la Giunta, all'unanimità, propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

SILQUINI, *relatore*

